PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

CAPITOLATO SPECIALE – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPITOLATO SPECIALE – PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di strumentazioni scientifiche di laboratorio, le cui caratteristiche minime sono descritte, per singolo lotto, nel Capitolato Speciale – Parte Tecnica. Rimane salva l'offerta migliorativa presentata dal concorrente in sede di gara.
Tutta la strumentazione dovrà essere nuova di fabbrica e allo "stato dell'arte" per l'attuale tecnologia, con possibilità di eventuali implementazioni e potenziamenti futuri. Nella fornitura delle apparecchiature richieste dovranno essere compresi, ove necessario, tutti componenti hardware e software di ultima generazione presenti sul mercato per strumenti della medesima tipologia, al fine di offrire prestazioni in grado di soddisfare le esigenze dei laboratori.
La strumentazione dovrà essere inoltre conforme alle vigenti normative europee in materia di sicurezza.

Art. 2 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a garantire:

2.1 Installazione

Le strumentazioni dovranno essere consegnate (tutti i lotti) e installate (limitatamente ai lotti 7 e 8) nei locali del Campus di via Torino, edificio Beta, Mestre/Venezia e/o al Parco Scientifico del Vega, in via delle Industrie 27/B, 30175 Marghera (VE).

Il Fornitore dovrà provvedere alla sistemazione della strumentazione all'interno del/i locale/i a proprie spese, provvedendo al trasporto, montaggio e messa in funzione delle apparecchiature. Il Fornitore deve garantire la consegna delle strumentazioni/apparecchiature esenti da difetti e perfettamente funzionanti.

2.2 Addestramento

Il Fornitore dovrà garantire un programma di addestramento all'impiego ed alla manutenzione ordinaria degli strumenti (lotti 7 e 8) della durata minima effettiva di almeno 8 (otto) ore, fatta salva l'offerta migliorativa presentata dal concorrente in sede di gara, che dovrà essere tenuto, on site presso la sede dell'Ateneo, da un tecnico applicativo, secondo un calendario che dovrà essere preventivamente approvato dal responsabile unico del procedimento (RUP). Il programma di addestramento dovrà essere avviato entro 10 (dieci) giorni solari dal collaudo delle attrezzature, salvo diverso accordo con il RUP. Il corso dovrà tenersi in lingua italiana.

Per il lotto 10 il RUP si riserva di richiedere al Fornitore un corso di addestramento pratico di max cinque ore, con spese a carico del Fornitore medesimo.

2.3 Assistenza tecnica e manutenzione

2.3.1 In caso di mancato funzionamento della strumentazione la ditta fornitrice dovrà essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione del guasto, comunicato telefonicamente o per mail, entro massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, fatta salva l'offerta migliorativa presentata dal concorrente in sede di gara, per valutare l'entità del guasto offrendo immediata assistenza.

2.3.2 Nel caso in cui la riparazione del guasto richieda la fornitura di nuovi pezzi/elementi, gli stessi dovranno essere consegnati ed installati on site, entro il termine massimo di **15** (quindici) giorni

solari dal riconoscimento del guasto, fatta salva l'offerta migliorativa presentata dal concorrente in sede di gara.

2.3.3 Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dei ricambi almeno per un periodo di 36 (trentasei) mesi successivi alla scadenza della garanzia, fatta salva l'offerta migliorativa (in mesi) presentata dal concorrente in sede di gara.

2.4 Garanzia

La garanzia del Fornitore dovrà coprire un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data del collaudo delle strumentazioni, fatta salva l'offerta migliorativa presentata dal concorrente in sede di gara.

Tale garanzia deve comprendere eventuali lavori, riparazioni o sostituzioni di parti (escluse le parti consumabili) necessarie al funzionamento ottimale delle strumentazioni. Devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le spese di trasferta e manodopera dei tecnici presso le sedi di Via Torino a Venezia-Mestre e del Parco Scientifico del Vega a Marghera (VE).

Per l'intero periodo di vigenza della garanzia, la ditta aggiudicatrice si impegnerà a fornire gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.

Art. 3 – TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna e l'installazione della strumentazione di cui all'art. 1 dovranno essere effettuate entro e non oltre:

Lotto 1 - CIG: 7958165582 - Tempi di consegna GG 90 (Microscopio a scansione di sonda – AFM- Lotto7)
Lotto 2 - CIG: 7958184530 - Tempi di consegna GG 120 (Microscopio Raman – Lotto 8)
Lotto 3 - CIG: 7958211B76 - Tempi di consegna GG 30 (Droni – Lotto 10)
Lotto 4 - CIG: 795822897E - Tempi di consegna GG 30 (Workstation – Lotto11)

giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.

La consegna e l'installazione delle strumentazioni dovranno essere effettuate, in accordo con il RUP, presso il Campus Scientifico di Via Torino 155 Venezia-Mestre e presso il Parco Scientifico del Vega, in Via delle Industrie 27/B, Marghera (VE).

Art. 4 – SPESE A CARICO DEL FORNITORE

Nell'offerta devono ritenersi compresi le spese di trasporto, di installazione, il collaudo e il corso di addestramento di cui al precedente art. 2 punto 2.2.

Il Fornitore dovrà provvedere, a proprie spese, al ritiro e smaltimento degli imballaggi e dei materiali di risulta nel pieno rispetto della normativa vigente.

Art. 5 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità, effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, è avviata entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dell'installazione delle strumentazioni scientifiche e si concluderà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvio della verifica stessa.

Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso al Fornitore del giorno di avvio della verifica, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: il giorno della verifica, le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo

verbale sono descritti i rilievi fatti dal direttore dell'esecuzione, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. Il processo verbale è sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
Il direttore dell'esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui il Fornitore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.
Sulla base di quanto rilevato, il direttore dell'esecuzione indica se le prestazioni contrattuali sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite al Fornitore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato contiene gli estremi del contratto, l'indicazione del Fornitore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale da pagare al Fornitore.
È fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica.
Il certificato emesso dal direttore dell'esecuzione è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato viene trasmesso per la sua accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.

Art. 6 – PENALI

L'Università applicherà le seguenti penali:

- € 100,00 (euro cento) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di intervento tecnico, di cui al precedente art. 2, punti 2.3.1. e 2.3.2;
- € 100,00 (euro cento) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'espletamento del programma di addestramento, rispetto al calendario approvato dal responsabile unico del procedimento, di cui al precedente art. 2, punto 2.2.;
- una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di consegna ed installazione, di cui al precedente art. 3.

Tutte le penali saranno prelevate dalle competenze dovute al Fornitore e, occorrendo, dalla garanzia definitiva. L'applicazione delle penali non esclude comunque il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali maggiori danni. Il diritto al pagamento delle penali sorge per l'Università automaticamente per il solo verificarsi dell'inadempimento, senza che sia all'uopo necessaria la messa in mora del Fornitore.
Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'Università, su proposta del responsabile unico del procedimento, risolve il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell'Università stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 7 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario del singolo lotto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme

all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta del Fornitore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio n. 31 - Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2018.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Università della garanzia provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso l'Università si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante posta elettronica certificata al RUP. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. L'Università ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'esecutore.

Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE/PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura sarà effettuato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 5, previo ricevimento di regolare fattura elettronica, a mezzo mandato di pagamento tramite l'Istituto di Credito che gestisce il servizio di cassa per l'Università.

Il pagamento della fattura avverrà, inoltre, solo previo accertamento della regolarità contributiva del Fornitore. A tal fine, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva del Fornitore.

La fattura dovrà riportare il CIG (codice identificativo gara), il CUP e il Codice Univoco Ufficio **8FPRVX** ed essere intestata a:

Università Ca' Foscari Venezia - Centro Servizi per le Strumentazioni Scientifiche di Ateneo (C.S.A.) - Via Torino 155 – 30172 Venezia-Mestre (VE) - C.F. 80007720271.

La fattura, inoltre, dovrà riportare la seguente dicitura "scissione dei pagamenti (art. 17- ter Decreto n. 33/1972)"

Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dal Fornitore, il quale provvederà a trasmettere

all'Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva del Fornitore, il responsabile del procedimento trattiene, dal pagamento dovuto al Fornitore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 10 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Fornitore è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi, sollevando l'Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

Art. 11 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.
Il Fornitore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all'Università e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

1. ritardo nella consegna ed installazione della strumentazione di cui al precedente art. 1 superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini di cui all'art. 3;
2. consegna ed installazione della strumentazione non conforme alle caratteristiche tecniche definite dal Capitolato Speciale – Parte Tecnica, fatte salve le caratteristiche migliorative offerte in sede di gara;
3. violazione del divieto di cessione del contratto di cui al precedente art. 8;
4. violazione delle norme di sicurezza di cui al precedente art. 10;
5. violazione delle norme a tutela dei lavoratori di cui al precedente art. 11;
6. violazione del codice di comportamento di cui al successivo art. 21;
7. perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Università provvederà ad incamerare, senz'altro avviso, a titolo di penale, l'intero importo della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 14 - ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE

L'Università si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 108, comma 1, del Codice. L'Università procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano i commi 3, 4 e 8 dell'art. 108 del Codice. Il contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip per le prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 15 – POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FORNITORE PER I LOTTI 7 E 8.

Il Fornitore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose, sia dell'Università che di terzi, conseguente all'espletamento della prestazione oggetto del presente capitolato relativamente ai lotti 7 e 8. Di ogni evento dannoso, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Università.

A tale riguardo, il Fornitore dovrà stipulare, per l'intera durata del contratto d'appalto, polizza assicurativa R.C.T. a copertura di eventuali danni a persone o cose, con un massimale unico minimo di € 1.000.000,00 per sinistro.

In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate per quella specifica. In tal caso, il Fornitore dovrà trasmettere un'appendice alla stessa, rilasciata dalla compagnia di assicurazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre i servizi oggetto del presente appalto, riportando il CIG del contratto e il relativo CUP.

Il massimale di polizza non costituisce limitazione della responsabilità del Fornitore né nei confronti dell'Università né nei confronti di terzi.

Il Fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Università di tutte le eventuali variazioni collegate alla stessa.

Art. 16 – CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione dei crediti, con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai fini dell'opponibilità' all'Università, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità', le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Università qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Università cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:

1. coordinate bancarie (codice IBAN), relative al conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul c/c;

2. dati identificativi del soggetto che sottoscriverà il contratto con eventuale procura notarile;
3. garanzia definitiva di cui all'art. 7;
4. polizza RCT di cui all'art. 15 (con eventuale appendice alla stessa) unitamente alla quietanza del pagamento del premio.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Università per la stipulazione del contratto; nel caso in cui non si presenti nei termini stabiliti, l'Università si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata, fatta salva la verifica di congruità.

Art. 18 - DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dal Fornitore presso la propria sede legale. Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente all'Università ogni eventuale variazione della sede legale.
Le controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto saranno demandate al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Gli oneri fiscali (imposta di bollo ed imposta di registro) relativi al contratto sono a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa.
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali del bando di gara e del successivo avviso di aggiudicazione dovranno essere rimborsate all'Ateneo dal Fornitore entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
Il Fornitore dovrà provvedere al pagamento delle imposte di bollo, di registro e delle spese di pubblicità di cui ai precedenti commi 1 e 2, mediante bonifico bancario intestato a: UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA – Banca Friuladria IBAN IT81N0533602020000046602815, indicando nella causale il CIG del contratto e il relativo CUP.

ART. 20 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'appalto si fa riferimento al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore ed alle disposizioni di cui al Codice Civile regolanti la materia.

Art. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore. Il Fornitore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 22 - INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e s.m.i. e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali, forniti per la sottoscrizione del contratto, saranno raccolti per le finalità di gestione dello stesso nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
In ogni momento il Fornitore potrà esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti come previsti agli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Giorgia Masina. Il Responsabile del trattamento è il Rettore pro-tempore.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gian Antonio Manzoni
(firmato digitalmente)

Presidente del CIS
Prof. Paolo Pavan
(firmato digitalmente)